

# COMUNE DI URI

PROVINCIA DI SASSARI



## ***Regolamento comunale per l'erogazione di contributi di sostegno economico***

Approvato con delibera del Consiglio  
Comunale n.61 del 22.12.2021

# **INDICE**

**ART. 1 – OGGETTO**

**ART. 2 – FINALITÀ**

**ART. 3 - CONTRIBUTI DI SOSTEGNO ECONOMICO**

**3.1 - Destinatari dei servizi**

**3.2 - Modalità di accesso**

**ART. 4 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLO STATO DI DISAGIO**

**ART. 5 - TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI ECONOMICI**

**5.1 - Contributi continuativi**

**5.2 - Contributi straordinari**

**ART. 6 - PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE O PER IL DINIEGO DEI CONTRIBUTI ECONOMICI**

**ART. 7 - UTILIZZO DEI DATI PERSONALI**

**ART. 8 - TRASPARENZA E OBBIGHI DI PUBBLICAZIONE**

**ART. 9 - NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE**

## **ART. 1 - OGGETTO**

Il presente regolamento, secondo i principi di universalità, non discriminazione, uguaglianza e cittadinanza definiti dalla Legge Regionale 23 Dicembre 2005 n. 23 recante "Sistema integrato dei servizi alla persona – Abrogazione della Legge Regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio assistenziali)", disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi di sostegno economico, ai sensi dell'art.12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il presente regolamento recepisce il DPCM 159/2013 e s.m.i, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", quale strumento di calcolo atto a definire la situazione economica di coloro che chiedono di accedere a contributi di sostegno economico erogati dal Comune di Uri.

I contributi di sostegno economico oggetto del presente Regolamento hanno carattere di supporto e integrativo e non sostitutivo del reddito familiare e non possono essere intesi quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'accesso ai contributi di sostegno economico è determinato sulla base di una soglia ISEE definita dall'Ente, salvo i casi in cui una norma sovraordinata non ne specifichi l'entità.

I contributi di sostegno economico sono erogati secondo i criteri esposti nei successivi articoli, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste nel bilancio di previsione comunale.

## **ART. 2 – FINALITÀ**

Con il presente Regolamento il Comune di Uri persegue l'obiettivo di consentire alle persone e ai nuclei familiari di far fronte ai bisogni fondamentali per facilitare un'esistenza libera e dignitosa e per favorire la loro permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale.

I contributi di sostegno economico sono finalizzati a:

- ridurre o eliminare le condizioni di bisogno economico e di disagio sociale, intervenute eccezionalmente o di lunga durata, che impediscono alle persone ed ai nuclei familiari il soddisfacimento di esigenze fondamentali;
- alla integrazione dei redditi personali e familiari di quei cittadini momentaneamente sprovvisti di risorse economiche o insufficienti a garantire loro i mezzi materiali per far fronte alle esigenze vitali minime;
- prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambiente familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
- ad evitare rischi di istituzionalizzazione.

## **ART. 3 - CONTRIBUTI DI SOSTEGNO ECONOMICO**

### **3.1 - Destinatari dei servizi.**

I contributi di sostegno economico a carattere straordinario e continuativo sono destinati a tutti i cittadini residenti nel Comune di Uri, nei limiti e secondo le norme statali e regionali vigenti. Hanno diritto ad accedervi, i residenti sul territorio comunale che siano:

- cittadini italiani;

- cittadini europei, in conformità a quanto disposto dai trattati comunitari;
- cittadini extracomunitari in regola con la normativa vigente;
- apolidi e rifugiati, nel rispetto delle normative statali ed internazionali vigenti.

Possono usufruire dei contributi di sostegno economico, in particolari situazioni di bisogno, le persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio comunale e i senza fissa dimora che abitualmente vivono nel territorio comunale ai quali è data possibilità di eleggere una propria residenza anagrafica convenzionale.

Il nucleo familiare di appartenenza, rilevante ai fini della valutazione della situazione economica del richiedente per l'erogazione dei contributi oggetto del presente Regolamento, viene individuato secondo i principi e i criteri stabiliti dalle leggi vigenti in materia di I.S.E.E.

### **3.2 - Modalità di accesso.**

Per accedere ai contributi di sostegno economico i soggetti aventi diritto ai sensi dell'art. 3.1 del presente regolamento, possono rivolgersi all'Ufficio di Servizio Sociale Comunale nei giorni e orari di apertura al pubblico per effettuare un primo colloquio, finalizzato all'accertamento dei requisiti essenziali per potervi accedere.

L'istanza dovrà essere inoltrata in forma scritta, su apposita modulistica che sarà predisposta dall'ufficio Servizi Sociali, corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa dal D.P.R. n. 445 del 20/12/2000, a cui dovrà essere allegata la copia della carta d'identità in corso di validità.

In particolare sono richiesti:

- autocertificazione relativa alla composizione e alla residenza del nucleo familiare ;
- l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE in corso di validità;
- compatibilmente con la normativa vigente, ogni altro documento utile a comprovare quanto dichiarato nella domanda (preventivo spese straordinarie, preventivo spese sanitarie, certificazione sanitaria ecc.) utile ai fini dell'accertamento del reale stato di disagio economico e del tenore di vita dell'intero nucleo familiare;
- l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione della situazione economica e/o della composizione del nucleo familiare, presentando eventualmente ogni necessaria documentazione integrativa.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì:

- di essere a conoscenza del fatto che l'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese da confrontarsi con il Ministero delle Finanze e ogni altro Ente utile per le verifiche di tali dichiarazioni.

Il nucleo familiare potrà inoltrare un'ulteriore richiesta di contributo solo ed esclusivamente dopo 6 mesi dal ricevimento del mandato di pagamento da parte del Comune di Uri, salvo casi eccezionali e urgenti valutati dal servizio sociale.

Il contributo di sostegno economico potrà essere concesso anche in concorso con l'erogazione di altre prestazioni e servizi socio-assistenziali.

Ai sensi e per gli effetti della legge sulla riservatezza (D.Lgs n. 196/2003, Regolamento UE 2016/679), l'interessato dovrà rilasciare autorizzazione scritta al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili e giudiziari.

## **ART. 4 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLO STATO DI DISAGIO**

Per la definizione dello stato di disagio economico, il Servizio sociale valuterà i seguenti elementi:

1. Situazione socio-economica di tutti i componenti del nucleo familiare.
2. Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159 e s.m.i.), in corso di validità pari o inferiore a €. 9.360,00 annui. E' consentita, per particolari o complesse situazioni di bisogno e in riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare, valutato dal Servizio Sociale, una flessibilità dell'I.S.E.E. per l'accesso ai contributi sino a €. 12.000,00 annui.
3. Il Patrimonio Immobiliare ISEE, senza la casa di prima abitazione, deve essere inferiore o uguale a €. 30.000,00. Il Patrimonio Mobiliare ISEE deve essere inferiore o uguale a €. 10.000,00.
4. Oltre all'ISEE, verranno presi in considerazione anche altri determinati indicatori sociali economici come: Pensione d'invalidità, rendita INAIL , L.R.20/97, e ogni altro trattamento economico non indicato nell'ISEE.
5. Riflessi economici derivanti dalla presenza di gravi malattie, emergenza derivante da Covid-19 o altri stati di bisogno, opportunamente documentati.

## **ART. 5 - TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI ECONOMICI**

Le forme di contributo economico si articolano in:

1. Contributo continuativo;
2. Contributo straordinario.

### **5.1 - Contributo continuativo**

Consiste in un contributo mensile, limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo familiare interessato che non può soddisfare autonomamente i bisogni fondamentali quali quelli relativi all'alimentazione, al vestiario, all'igiene e alla vita di relazione etc.

L'erogazione del contributo non potrà in ogni caso superare i 3 mesi, e potrà essere interrotta in qualsiasi momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate.

Qualora la situazione lo richieda e, a seguito della valutazione del Servizio Sociale, il contributo potrà essere concesso per ulteriori 3 mesi.

L'importo del contributo economico continuativo non potrà essere superiore a €. 300,00 mensili.

### **5.2 - Contributo straordinario**

Consiste in un contributo rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità del reddito e il ménage familiare quali:

1. il venir meno di un congiunto per morte (spese funerarie);
2. periodo di detenzione;

3. pagamento utenze domestiche e canoni di locazione;
4. situazione di estremo disagio economico per il soddisfacimento di esigenze di vita e salute.

La spesa sostenuta per i punti 1,2,3,4 dovrà essere anche opportunamente documentata e l'importo massimo concedibile sarà di €. 1.000,00 annuali.

Per i casi eccezionali di cui al punto 1, valutati dal Servizio sociale, l'importo massimo concedibile sarà pari ad € 1.500,00.

## **ART.6 - PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE O PER IL DINIEGO DEI CONTRIBUTI ECONOMICI**

Il termine massimo per la conclusione del procedimento di erogazione dei contributi economici è stabilito in non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

Sono esclusi dall'accesso ai contributi economici coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- i nuclei familiari con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente in corso di validità superiore a €. 9.630,00 annui e con il Patrimonio Immobiliare ISEE, senza la casa di prima abitazione, superiore a €. 30.000,00 e altresì il Patrimonio Mobiliare ISEE superiore a €. 10.000,00. E' consentita, per particolari o complesse situazioni di bisogno e in riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare, valutato dal Servizio Sociale, una flessibilità dell'I.S.E.E. di accesso ai contributi sino a €. 12.000,00 annui;
- soggetti in età lavorativa che rifiutino senza valido motivo offerte di lavoro, salvo per documentati impedimenti di forza maggiore o impedimenti di salute, certificati dal medico competente;
- soggetti che avendo presentato domanda incompleta o irregolare, non provvedano a sanare irregolarità e/o incompletezza entro i termini fissati dal servizio.

Il provvedimento di diniego in relazione alle domande ritenute non rispondenti ai criteri esplicitati negli articoli del presente regolamento saranno comunicati per iscritto all'interessato.

## **ART. 7 - UTILIZZO DEI DATI PERSONALI**

Fatti salvi gli obblighi di legge, qualsiasi informazione raccolta dal Servizio Sociale ai fini dell'istruttoria sarà utilizzata esclusivamente per finalità di cui al presente regolamento e in conformità alla normativa sulla riservatezza (D.Lgs n. 196/2003, Regolamento UE 2016/679).

## **ART. 8 - TRASPARENZA E OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art.26 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 il presente regolamento è pubblicato nel sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Nella medesima sezione sono pubblicate le determinazioni di concessione dei contributi, fermo restando che, è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente regolamento, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

## **ART. 9 - NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE**

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato dei servizi alla persona.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione e da tale data sono abrogate tutte le disposizioni previste nei regolamenti comunali o altri atti precedenti con esso incompatibili.